

Comunicazione n. DIN/5064414 del 29-9-2005

Oggetto: **Modulo di sottoscrizione per l'offerta in Italia di OICR esteri armonizzati: criteri redazionali e contenuto informativo dello schema previsto in Allegato 1H al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato ed integrato dalla delibera n. 14990 del 14 aprile 2005**

PREMESSA

Le modifiche ed integrazioni apportate con delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 al testo del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, Regolamento Emittenti) hanno completato il processo di recepimento della direttiva 85/611/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (*o.i.c.v.m.*), come modificata dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE.

Attraverso tale intervento è stato introdotto in Italia il prospetto informativo semplificato (*simplified prospectus*) che, per gli OICR armonizzati, costituisce lo «strumento di commercializzazione da utilizzarsi senza modifiche in tutti gli Stati membri [dell'Unione Europea], fatta salva la traduzione» (art. 28, par. 3, della direttiva 85/611/CEE).

Siffatta previsione, comprendente altresì un espresso divieto per gli Stati membri "ospitanti" di prescrivere ulteriori documenti e informazioni, individua nel *simplified prospectus* l'unico documento soggetto a consegna obbligatoria ai sottoscrittori, finalizzato ad informare gli investitori sui profili di rischio-rendimento del prodotto nonché sui termini contrattuali del rapporto di partecipazione¹.

Dal punto di vista regolamentare, conseguenza del nuovo quadro normativo è stata l'eliminazione del documento integrativo prescritto dalla precedente formulazione dell'art. 25, comma 2, del Regolamento Emittenti, il cui schema era previsto in Allegato 1H al medesimo Regolamento.

Il modulo di sottoscrizione, originariamente previsto nella medesima norma sopra citata, risulta attualmente disciplinato dall'art. 24, comma 2, del Regolamento Emittenti che rimanda, per la fissazione del contenuto informativo, all'apposito schema di cui al novellato testo dell'Allegato 1H.

QUADRO NORMATIVO DI

RIFERIMENTO Il modulo di sottoscrizione non costituisce documentazione informativa per l'offerta in Italia. Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si

¹ L'art. 22, comma 3, del Regolamento Emittenti stabilisce, infatti, che «Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta».

perfeziona la sottoscrizione in Italia degli OICR esteri armonizzati per i quali sia stata positivamente esperita la procedura di registrazione attraverso la comunicazione preventiva trasmessa alla Banca d'Italia ed alla Consob, ai sensi dell'art. 42, comma 1, e 50, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito, TUF).

Tale documento deve essere predisposto ed inviato preventivamente in Consob da un soggetto appositamente individuato dall'offerente, soggetto che dovrà occuparsi anche dell'aggiornamento e della diffusione tra i collocatori (art. 24, comma 2, Regolamento Emittenti).

In ragione di ciò ed a titolo esemplificativo, possono ricoprire detto ruolo un intermediario collocatore, la medesima Società di gestione/Sicav armonizzata, anche per il tramite dell'eventuale succursale italiana, il *global distributor* ovvero il soggetto incaricato dei pagamenti.

Il Regolamento Emittenti non detta uno schema-tipo del modulo di sottoscrizione – previsto invece per le informazioni concernenti il collocamento in Italia da riportare in allegato al medesimo modulo – prevedendo unicamente il contenuto minimo obbligatorio.

Risulta, infatti, evidente che il medesimo modulo potrà contenere ulteriori indicazioni connesse a fattispecie normative comunque applicabili alla sottoscrizione di quote/azioni di OICR quali, a mero titolo esemplificativo, le specifiche approvazioni per iscritto di eventuali clausole vessatorie in virtù del combinato disposto degli artt. 1341, comma 2, e 1342, comma 2, c.c. ovvero l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.

Con riferimento alle procedure di aggiornamento del modulo di sottoscrizione, la nuova norma di cui all'art. 24-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti stabilisce che *«le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'art. 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia»*.

Pertanto, fermo restando l'obbligo per gli offerenti di trasmettere alla Consob il predetto modulo, come previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005, in occasione di ogni comunicazione preventiva *ex* artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, TUF, si precisa che all'aggiornamento del modulo di sottoscrizione si procede:

- per le variazioni non riguardanti il modulo organizzativo (es., agevolazioni finanziarie), mediante formale comunicazione alla Consob entro il giorno precedente la diffusione della versione aggiornata;
- per le variazioni conseguenti a modifiche del modulo organizzativo, mediante formale comunicazione alla Consob al termine del procedimento di competenza della Banca d'Italia.

In entrambi i casi, il modulo dovrà essere diffuso con le eventuali variazioni richieste dalla Consob.

Si segnala infine che, con l'eliminazione del documento integrativo, è stato altresì abrogato il previgente obbligo di pubblicazione del modulo di sottoscrizione, unitamente alla documentazione d'offerta, mediante deposito presso l'Archivio Prospetti della Consob (cfr. art. 26, comma 1, del Regolamento Emittenti, nella formulazione *ante* delibera n. 14990 del 14 aprile 2005).

* * *

Tutto ciò premesso ed in considerazione delle problematiche emerse in sede di prima applicazione della normativa menzionata, la Commissione intende, attraverso la presente comunicazione, illustrare e chiarire il contenuto informativo ed i criteri redazionali relativi al nuovo testo dell'Allegato 1H al Regolamento Emittenti, nella versione modificate ed integrata dalla delibera n. 14990 del 14 aprile 2005.

CRITERI DI REDAZIONE

Da un punto di vista redazionale, si rammentano i seguenti obblighi espressamente previsti in Allegato 1H:

- compilare il modulo di sottoscrizione, corredato delle informazioni concernenti il collocamento in Italia da riportare in allegato, in modo sintetico, dovendo lo stesso constare di un limitato numero di pagine nonché risultare comprensibile e chiaro;
- utilizzare di un carattere di stampa di dimensione non inferiore a 11 e, comunque, tale da consentire un'agevole lettura del documento e una numerazione delle pagine che indichi, accanto al numero di ciascuna pagina, il numero di pagine complessive del documento.

In termini più generali, si evidenzia che l'Allegato 1H non contempla informazioni volte a riepilogare, anche in forma schematica, le condizioni di partecipazioni illustrate nella documentazione d'offerta dell'OICR commercializzato in Italia (prospetto informativo completo e semplificato), né deve riprodurre obblighi previsti dalla normativa vigente, eccezione fatta per il citato obbligo di consegna del prospetto informativo semplificato ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Regolamento Emittenti.

In ragione di ciò, non si ritiene compatibile con lo schema regolamentare in questione il mero rinvio a sezioni del prospetto informativo se non per la precisazione di clausole indicate in termini generali (es., le spese connesse alla funzione di intermediazione nei pagamenti. Cfr. sezione successiva *sub* "Contenuto informativo").

CONTENUTO INFORMATIVO

Per esigenze di completezza espositiva vengono di seguito riepilogate anche le prescrizioni previste in Allegato 1H non interessate da problematiche interpretative e/o applicative.

Modulo di sottoscrizione

L'Allegato 1H stabilisce che il modulo di sottoscrizione relativo a quote/azioni di OICR esteri armonizzati (dei quali vanno indicati i seguenti elementi identificativi: denominazione, tipologia, nazionalità ed eventuale struttura multicomparto e/o multiclasse) deve obbligatoriamente riportare:

- una specifica dicitura attestante che il modulo è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia;
- la data di validità del modulo, che coincide con la data di avvio dell'offerta in Italia quando le variazioni riguardano l'inserimento di nuovi OICR oggetto di comunicazione ex artt. 42, comma 1, e 50, comma 2, TUF, ovvero, per tutte le altre variazioni, con la data a partire dalla quale le modifiche diventano efficaci.

È, inoltre, previsto che nel medesimo modulo:

- sia riportato espressamente l'obbligo di consegna gratuita, prima della sottoscrizione, del prospetto informativo semplificato ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Regolamento Emittenti;
- sia specificato il fondo/comparto e la classe di quote/azioni oggetto dell'operazione di sottoscrizione;
- siano elencati i mezzi di pagamento e i relativi giorni di valuta;
- sia evidenziato, in grassetto, i casi in cui è possibile esercitare lo *ius poenitendi* ai sensi dell'art. 30, comma 6, TUF, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni né dei comparti, né dei fondi indicati nel prospetto informativo e oggetto di commercializzazione in Italia;
- sia indicata la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

Si segnala infine che, nell'ipotesi in cui l'offerente intenda avvalersi in Italia di specifici servizi connessi all'operazione di sottoscrizione (es., sottoscrizione mediante Piano di accumulo), il modulo deve contenere le specifiche indicazioni per la scelta di tale servizio.

Informazioni in allegato

Le informazioni da riportare in allegato al modulo di sottoscrizione sono suddivise nelle quattro sezioni di seguito illustrate.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

In tale sezione occorre, anzitutto, specificare che l'elenco aggiornato dei soggetti collocatori, raggruppati per categorie omogenee:

- contiene l'evidenziazione dei comparti e delle classi sottoscrivibili presso ciascun collocatore;

- è disponibile, su richiesta, sia presso la succursale italiana dell'offerente (ove costituita) che presso gli stessi soggetti incaricati del collocamento.

Deve inoltre essere individuato il soggetto incaricato dei pagamenti, indicandone: denominazione; forma giuridica; sede legale e, se diversa, sede amministrativa principale; funzioni e relativa sede di espletamento; eventuale indirizzo di posta elettronica.

In considerazione della possibilità che il soggetto che cura i rapporti con la clientela non coincida con il soggetto incaricato dei pagamenti, è possibile inserire nella sezione A anche le informazioni relative a tale soggetto (cfr. Tit. VI, Cap. V, par. 1.3, del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005).

Devono, infine, essere riportati i dati identificativi del soggetto depositario e, ove costituita, della succursale in Italia dell'offerente.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA

La sezione in questione contiene informazioni concernenti:

1. le modalità e la tempistica di trasmissione, da parte dei soggetti collocatori, delle domande di sottoscrizione, nonché delle richieste di conversione e/o rimborso al soggetto incaricato dei pagamenti;
2. il contenuto ed i termini di invio della lettera di conferma dell'operazione effettuata;
3. in sintesi, le modalità di utilizzazione delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborso.

Relativamente al punto *sub* 1, si precisa che le modalità di trasmissione, e relativa tempistica, devono essere descritte in via generale sia per le istruzioni di sottoscrizione che per quelle di conversione e rimborso, ferma restando la possibilità di indicare separatamente eventuali specificità connesse a ciascuna delle suddette operazioni.

Ancora con riferimento alle operazioni richiedibili dagli investitori, è altresì consentito:

- inserire una descrizione sintetica circa possibilità di accedere a particolari servizi disponibili presso i soggetti collocatori (es., Piani di accumulo; piani di rimborso programmato; piani di conversione);
- specificare le aliquote commissionali effettivamente applicate in Italia per ciascuna operazione qualora, nella documentazione d'offerta (prospetto completo e/o semplificato), le varie componenti di costo dell'OICR siano illustrate facendo riferimento ad un'aliquota commissionale massima ovvero ad un *range* predefinito entro il quale la commissione può essere applicata;

- indicare le spese connesse alla funzione di intermediazione nei pagamenti, a condizione che il prospetto informativo (completo e/o semplificato) contenga clausole, anche a carattere generale, che prevedano tale eventualità in relazione al carattere transfrontaliero dell'offerta.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Tale sezione deve riportare in forma tabellare, con riguardo a ogni fondo/comparto e classe di quote/azioni oggetto di commercializzazione in Italia, la quota parte corrisposta in media ai collocatori con riferimento a ciascuna tipologia di oneri prevista nel prospetto semplificato.

Sul punto si precisa che, per la determinazione della quota parte, deve farsi riferimento alle rilevazioni contabili relative alle commissioni/provvigioni attive e a quelle passive dell'ultimo esercizio. Per i fondi di nuova commercializzazione, invece, il dato deve essere stimato sulla base di quanto stabilito nelle convenzioni di collocamento e negli eventuali accordi economici integrativi.

Si segnala, inoltre, che l'aggiornamento del dato è richiesto solo nell'ipotesi di scostamento, in valore assoluto e su base annuale, superiore a 250 *basis point* rispetto al dato inizialmente pubblicato.

È richiesto, infine, di indicare eventuali agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR, con la precisazione della misura massima applicabile in Italia.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

La sezione in commento richiede la descrizione:

1. delle modalità, dei termini e dei soggetti cui gli investitori possono rivolgersi per ottenere i documenti e le informazioni pubblicati e diffusi, in conformità alle previsioni del prospetto informativo e agli obblighi posti dal Regolamento Emittenti, con precisazione degli eventuali oneri connessi alla richiesta;
2. della possibilità, per i medesimi investitori, di richiedere l'invio della documentazione informativa anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza (purché le caratteristiche di queste ultime siano idonee all'adempimento in questione e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo);
3. del regime di tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione all'OICR, nonché del trattamento fiscale in caso di donazione o successione delle quote/azioni.

Si segnala, al riguardo, che non sono ammesse indicazioni che riproducano obblighi informativi previsti dalla regolamentazione vigente come, ad

esempio, gli obblighi di comunicazione individuale ai partecipanti di cui all'art. 24-*bis*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Infine, in quanto attinenti al rapporto di partecipazione che nasce a seguito della sottoscrizione delle azioni dell'OICR, è ammesso un riferimento sintetico alla disponibilità, presso il soggetto incaricato dei pagamenti, della documentazione concernente le modalità di esercizio dei diritti amministrativi connessi allo *status* di azionista.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia